

IL DIRETTORE GENERALE  
GIUSEPPE BORTONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0107443  
del 29/04/2011Comunità Montana  
Appennino Forlivese  
Via IV Novembre, 12  
47016 Predappio FC

OGGETTO: circolazione e sosta nelle strade forestali, poderali e interpoderali, interpretazione norme contenute nel PTPR e nel Regolamento Forestale (PMPF). Risposta alla nota della C.M. Appennino Forlivese n. 8705 del 03-09-2010.

Le limitazioni alla circolazione sulle strade forestali, sulle strade poderali e interpoderali sono previste sia dal Piano Paesistico Regionale, per ragioni di tutela paesaggistica, che dalle PMPF, prevalentemente per motivi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di tutela ambientale. Un utilizzo improprio della suddetta viabilità può comportare il potenziale rischio di innesco di fenomeni erosivi e di danni ai boschi, al reticolo idrografico minore, all'ambiente rurale e alle infrastrutture agrarie (comma 1, art. 82 delle PMPF).

Sulla base di queste considerazioni e delle competenze attribuite alle diverse strutture regionali, si è ritenuto opportuno concordare i contenuti della presente nota con il competente Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio e Insediamenti Storici.

Per quanto riguarda la viabilità forestale, gli Enti delegati in materia, ai sensi della L.R. n. 30/81, provvedono sia alla individuazione della viabilità, con propri atti amministrativi, che alla apposizione di cartelli segnaletici o sbarre, con l'obiettivo di limitarne la fruizione ai soli soggetti previsti dall'art. 81 delle PMPF.

Le eventuali autorizzazioni rilasciate dai comuni, per motivazioni specifiche, sono subordinate al parere espresso dall'ente delegato nell'ambito delle attività previste dalla PMPF e comunque per attività di pubblico interesse o di sicurezza pubblica. (3° e 4° comma, art. 81 delle PMPF).

Analogamente possono essere concesse autorizzazioni al transito per attività agonistiche con le modalità riportate nel comma 4°, art. 81 delle PMPF

Si precisa inoltre che la viabilità forestale non possiede, generalmente, le caratteristiche tecniche di sicurezza previste dal codice della strada e pertanto, sia il soggetto che concede l'autorizzazione al transito che l'ente delegato che rilascia il parere tecnico, devono assumersi tutte le responsabilità relative ad eventuali incidenti che possano coinvolgere le persone e i mezzi durante il transito sulle strade forestali.

Via della Fiera 8  
40127 Bolognatel 051.527.6886 / 527.6013 / 527.6065  
fax 051.527.6991Email: [dgambsegr@regione.emilia-romagna.it](mailto:dgambsegr@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
à uso interno: DP/ /	1286	550	170	10		2010	1	Fasc.



L'utilizzazione della viabilità forestale per usi diversi è subordinata alla riclassificazione della stessa come viabilità comunale.

Per quanto riguarda le strade poderali e interpoderali intese come la viabilità agraria destinata al servizio dei fondi, la stessa è soggetta al transito dei proprietari dei fondi serviti ed è del tutto sprovvista di alcun carattere di pubblicità. Il Codice della strada prevede, dal punto di vista amministrativo, che le stesse siano classificate come strade "vicinali" pubbliche e private e assimilate alle strade comunali, mettendo in capo ai comuni le competenze amministrative.

Per le strade poderali e interpoderali classificate come "vicinali ad uso pubblico" i comuni possono concedere autorizzazioni come previsto dal comma 3° dell'art. 81 delle PMPF sia per le finalità riportate espressamente dalle stesse PMPF sia per altre finalità, previo parere dell'ente delegato (ricerca e sperimentazione, studio, ecc...)

Rispondendo ai quesiti posti dalla Comunità Montana in indirizzo si precisa quanto segue:

Per quanto riguarda lo svolgimento di manifestazioni non agonistiche con mezzi motorizzati, sulle strade poderali e interpoderali classificate come viabilità privata (comprendenti quindi anche la rete di piste di servizio ai terreni agricoli e forestali) ,in analogia con quanto previsto per le strade forestali, si ritiene che i comuni ,in via eccezionale, possano autorizzare lo svolgimento di singole manifestazioni a carattere episodico (non continuativo) che prevedono anche il passaggio su tratti delle suddette strade sulla base delle seguenti valutazioni ed acquisiti gli eventuali pareri in merito a:

- Inquadramento delle attività da autorizzare in relazione agli obiettivi di tutela previsti dal PTPR, art. 10, comma 8, lett. e) delle norme di attuazione;
- potenziali rischi di danni all'ambientali quali erosione del suolo, danneggiamenti di infrastrutture, danneggiamenti agli accessi carrai, coltivazioni, ecc..)
- altre autorizzazioni in materia previste dalle norme vigenti,

Nell'autorizzazione stessa il comune dovrà anche individuare chiaramente il soggetto responsabile di eventuali interventi di ripristino e in particolare il recupero di tutti i materiali impropri eventualmente presenti lungo il percorso a conclusione delle attività.

Relativamente al transito sulle strade poderali e interpoderali private si ritiene che le limitazioni previste dall'art. 81 delle PMPF non si applichino, oltre ai soggetti contemplati specificamente dalle stesse PMPF, a coloro che accedono occasionalmente su dette strade con il consenso della proprietà e per lo svolgimento di attività esercitate in conformità con quanto previsto dalle normative specifiche di settore (raccolta prodotti agro-silvo-pastorali e di gestione del territorio).

In riferimento al parcheggio e alla sosta più in generale è evidente che gli stessi sono consentiti solo sulla sede stradale e nelle apposite aree di sosta, come previsto anche dal codice della strada; si potranno prevedere eccezioni solo a seguito di autorizzazione dell'amministrazione comunale, in occasione di manifestazioni o altre iniziative specifiche assimilabili a quelle previste dall'art. 10, comma 8, lett. e) del PTPR. Le autorizzazioni, subordinate all'assenso della proprietà e ad altre eventuali valutazioni in materia di sicurezza, rischio incendi, ecc, dovranno prevedere anche la precisa delimitazione delle aree da utilizzare


Per quanto riguarda in particolare la sosta e il parcheggio sulla viabilità privata (poderale e interpoderali) intesa come la viabilità agraria destinata al servizio dei fondi, previo consenso dei

proprietari la sosta è consentita occasionalmente, previo consenso dei proprietari, sulla sede stradale o su piazzole laterali quando disponibili. La sosta dovrà comunque essere effettuata con modalità tali da prevenire eventuali danneggiamenti alla sede stradale in generale, alle cunette e fossi laterali, come previsto dal comma 1°, art. 82 delle PMPF

In tutti i casi è evidente che i soggetti che rilasciano le autorizzazioni per il passaggio su viabilità che non possiede le caratteristiche tecniche di sicurezza previste dal codice della strada, si assumono anche tutte le responsabilità circa eventuali incidenti che possano coinvolgere persone e mezzi durante il transito.

Distinti saluti.

Giuseppe Borbone



AF/m

